



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale  
Sezione III - Affari generali

Prot. n.

Roma, 23 SET 2024

Al Signor Garante Nazionale dei diritti  
delle persone private della libertà personale

OGGETTO: Protocollo d'intesa lavori di pubblica utilità Giubileo 2025  
sottoscritto in data 11 settembre 2024.

Si comunica alla S.V. che in data 11 settembre 2024 è stato stipulato il Protocollo d'intesa per l'impegno delle persone detenute per i lavori di pubblica utilità tra il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, il Ministro della Giustizia e il Dicastero per l'evangelizzazione della Santa Sede (all. n. 1).

Cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Giovanni Russo



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario di Governo per il  
Giubileo della Chiesa cattolica 2025



*Ministero della Giustizia*



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE  
SEZIONE PER LE QUESTIONI FONDAMENTALI  
DELL'EVANGELIZZAZIONE NEL MONDO

## PROTOCOLLO D'INTESA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

SEZIONE PER LE QUESTIONI FONDAMENTALI DELL'EVANGELIZZAZIONE NEL MONDO

DELLA SANTA SEDE

### PREMESSO

- che il mandato istituzionale del Ministero della Giustizia è informato all'attuazione del principio, di matrice costituzionale, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e tendere alla rieducazione del condannato, oltre che assicurare il rispetto della dignità della persona;
- che, a tali fini, la partecipazione a progetti di pubblica utilità rappresenta uno degli elementi costitutivi del trattamento penitenziario funzionali al percorso di reinserimento alla vita sociale dei detenuti, come indicato agli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà", e può essere considerato altresì un fattore significativo in ordine alla riduzione dei rischi di recidiva;
- che l'espletamento di attività gratuite a favore della collettività rappresenta altresì una delle possibili modalità in cui si estrinseca la finalità riparativa della pena, tesa alla ricomposizione del patto sociale pregiudicato dalla commissione del reato;
- che, in particolare, lo svolgimento di attività di pubblica utilità costituisce uno degli strumenti previsti dal Legislatore per il perseguimento dei suddetti obiettivi, ed infatti, per quanto rileva ai fini del presente atto, il lavoro di pubblica utilità è individuato:
  - a) ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274: come pena applicata dal giudice di pace, su richiesta dell'imputato, consistente "nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";
  - b) ai sensi dell'art. 20 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354: come una modalità di attuazione del programma di trattamento dei detenuti, i quali "possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.  
La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

*RL* *Rlu*

c) ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale: nei casi di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, consistente in una *"prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Sta, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato"*;

- che, ai sensi delle suddette disposizioni legislative, le modalità per lo svolgimento di attività di pubblica utilità sono determinate da appositi decreti ministeriali la cui disciplina, per le fattispecie di cui ai precedenti punti sub a) e b), è contenuta nel Decreto 26 marzo 2001 e, per la fattispecie di cui al precedente punto c) nel Decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, regolati per la definizione dei perimetri organizzativi degli accordi tra gli uffici del Ministero e gli Enti pubblici disponibili ad avviare progetti operativi specifici;

- che la Lettera del Santo Padre Francesco dell'11 febbraio 2022, affida la preparazione e celebrazione del Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica all'Ecc.mo Mons. Rino Fisichella, Pro – Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell'Evangelizzazione nel mondo ed il Biglietto di Nomina in pari data a Presidente del Comitato Centrale per il Giubileo dell'Anno 2025;

- che con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, intervenuto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2022, il Sindaco di Roma Capitale, Prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 421 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., Commissario Straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

- che con la Bolla di indizione *Spes non confundit* del 9 maggio 2024 il Santo Padre ha annunciato che aprirà la Porta Santa il 24 dicembre 2024;

- che è condivisa l'opportunità di sviluppare progettualità anche specificatamente inerenti alle attività pubbliche che hanno un riferimento diretto e/o indiretto con le iniziative territoriali previste per il Giubileo 2025;

- che tale riferimento qualifica tale iniziativa anche da un punto di vista simbolico, in quanto essa, oltre al particolare valore di utilità sociale delle attività che potranno essere svolte, si pone come una significativa testimonianza della partecipazione di diversi rappresentanti della comunità dei detenuti alla esperienza giubilare coerentemente con il messaggio del Santo Padre nella Bolla papale del 9 maggio 2024;

- che per quanto sopra, in coerenza con la tipicità degli istituti giuridici di riferimento ed in relazione ai diversi possibili ambiti di espressione delle progettualità per l'esecuzione di attività di pubblica utilità e di altre attività gratuite in favore della collettività, si ritiene opportuno declinare lo strumento convenzionale quadro rinviando a successive convenzioni attuative, da sottoscrivere da parte dei rispettivi uffici competenti, la individuazione delle singole progettualità con correlata regolazione del riparto di oneri e competenze organizzative specifiche.

Per quanto esposto, le Parti giungono al seguente Protocollo d'Intesa (di seguito denominato "Protocollo"), convenendo quanto segue:

## Articolo 1 (Richiamo delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo.

## Articolo 2 (Obiettivi)

1. Con il presente Protocollo le Parti stabiliscono l'obiettivo comune di sviluppare progetti per lo svolgimento di attività esclusivamente sul territorio italiano, a titolo volontario e gratuito da parte della popolazione detenuta o sottoposta ad altre misure restrittive della libertà o per i quali sia predisposto un apposito progetto, al fine di favorirne il reinserimento e l'integrazione sociale.
2. Le attività sono individuate prioritariamente con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
  - a) manutenzione e fruizione del patrimonio pubblico, in termini di pulizia e mantenimento del decoro di aree e spazi cittadini, ivi comprese le ville ed i parchi pubblici;
  - b) fruibilità e conservazione del patrimonio culturale ed archivistico, con specifico riferimento al circuito museale ed al sistema delle biblioteche comunali;
  - c) supporto alle attività di volontariato per l'accoglienza ed assistenza ai pellegrini, in collaborazione con la protezione civile.
3. Le Parti si riservano di individuare congiuntamente ambiti di intervento ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 2.
4. Le attività di cui al comma 2 non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'esecuzione del servizio cui il prestatore è destinato; esse dovranno essere svolte con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del prestatore.
5. In nessun caso, le attività possono svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

## Articolo 3 (Strumenti attuativi)

1. I progetti di pubblica utilità e delle altre attività gratuite in favore della collettività, all'interno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, sono definiti in apposite convenzioni attuative di volta in volta stipulate tra i rispettivi responsabili delle strutture italiane di riferimento, competenti *ratione materiae*, e successivamente trasmesse al Dicastero per l'Evangelizzazione al fine di garantire l'informazione sulle attività svolte.
2. Alle convenzioni attuative di cui al comma 1 possono partecipare Società incaricate di pubblico servizio, nei casi in cui sia previsto il loro coinvolgimento operativo in una o più fasi attuative del progetto.
3. Ciascuna convenzione attuativa potrà essere stipulata previa adozione degli eventuali provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e dovrà contenere la disciplina del riparto degli oneri organizzativi assunti dalle Parti, anche con riferimento alle necessarie coperture assicurative, nonché l'indicazione delle altre misure indicate al successivo articolo 4.

## Articolo 4 (Misure organizzative e di tutela del soggetto ammesso)

1. Ciascuna convenzione attuativa stipulata ai sensi dell'articolo 3, contiene i seguenti elementi:
  - a) La descrizione della/e mansione/i prevista/e nel progetto e costituente/i l'oggetto delle attività di pubblica utilità o delle altre attività gratuite in favore della collettività e delle specifiche organizzative connesse alla loro esecuzione;
  - b) La disciplina delle modalità di registrazione delle presenze dei soggetti ammessi alle attività di pubblica utilità o delle altre attività gratuite in favore della collettività e di accertamento sulla regolarità della prestazione medesima;

c) Il nominativo del referente individuato dall'Ente pubblico italiano di riferimento, incaricato di coordinare le attività e di impartire le relative istruzioni per il loro svolgimento.

2. L'Ente pubblico italiano firmatario di ogni convenzione attuativa assicura la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e morale del soggetto ammesso alle attività di pubblica utilità o ad altra attività gratuita in favore della collettività secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 5 (Rendicontazione)**

1. L'Ente pubblico italiano titolare del progetto, attraverso i referenti individuati nella relativa convenzione attuativa, garantisce la costante informativa alle Parti firmatarie del presente protocollo sull'andamento delle attività, nonché una relazione finale a conclusione di ciascun progetto.

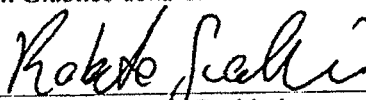
#### **Articolo 6 (Disposizioni finali)**

1. Il presente Protocollo non costituisce un trattato internazionale da cui possono derivare diritti ed obblighi di diritto internazionale. Nessuna previsione del presente atto sarà interpretata ed attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti nell'ambito dell'ordinamento internazionale.
2. Il presente Protocollo è attuato nel rispetto dell'ordinamento italiano e della Santa Sede, nonché del diritto internazionale applicabile.
3. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e attuazione del presente Protocollo è risolta amichevolmente, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo possono essere emendate per iscritto di comune accordo, anche prima della scadenza, anche in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione.
5. Il presente Protocollo ha effetto dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

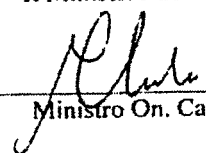
Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale.

Roma, 11 settembre 2024

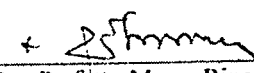
Il Commissario di Governo  
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

  
Prof. Roberto Gualtieri

Il Ministero della Giustizia

  
Ministro On. Carlo Nordio

Il Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede  
Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazioni del mondo

  
Pro-Prefetto Mons. Rino Fisichella